



## Ministero della Cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA  
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

### LA COMMISSIONE REGIONALE

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", ed in particolare l'art. 47;

Visto il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", ed in particolare l'art. 6;

Visto il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n.57, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", ed in particolare l'art. 41, co. 1, 3 e 7;

Visto il Decreto rep. N. 1572 del 27 dicembre 2024 con il quale il Capo Dipartimento per l'Amministrazione Generale ha delegato al funzionario tecnico per le strutture, l'impiantistica e la sicurezza Dario Biondi le attività del Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna del Ministero della Cultura;

Visto il Decreto del Direttore Regionale del 23/02/2006 con cui è stata dichiarata la presenza dell'interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, co. 1, e 12 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., dell'immobile denominato "Villa Tognacci", sito in via Giulio Tognacci n. 3, comune di San Mauro Pascoli, provincia di Forlì-Cesena, distinto catastalmente al N.C.T./N.C.E.U. al foglio 12, particella 63;

Vista la richiesta di autorizzazione all'alienazione prot. n. 15465 del 17/09/2024 (prot. SR-ERO n. 6009 del 19/09/2024), relativa all'immobile denominato "**Villa Tognacci**" individuato in Catasto al N.C.T./N.C.E.U. al foglio 12, particella 63, richiesta avanzata dal Comune di San Mauro Pascoli, con sede in piazza Giuseppe Mazzini n. 3, comune di San Mauro Pascoli, provincia di Forlì-Cesena;

Vista la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini prot. n. 16874 del 18/10/2024 (prot. SR-ERO n. 6857 del 18/10/2024) con la quale la Regione Emilia Romagna e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati sono stati informati ai fini degli adempimenti di cui all'art. 55, comma 3 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Vista la proposta della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini prot. n. 16876 del 18/10/2024 (prot. SR-ERO n. 6858 del 18/10/2024);

Assunte le determinazioni della Commissione regionale per il patrimonio culturale nella seduta del 21/11/2024;

### AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 55 comma 3 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'alienazione dell'immobile denominato "**Villa Tognacci**", sito in via Giulio Tognacci n. 3, comune di San Mauro Pascoli, provincia di Forlì-Cesena, distinto in Catasto al N.C.T./N.C.E.U. al foglio 12, particella 63, con le seguenti prescrizioni e condizioni:

1. prescrizioni specifiche di cui all'art.55 co. 3 lett. a), b):

- lett. a) *prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate*: la conservazione del bene dovrà essere assicurata mediante idonei interventi restaurativi e manutentivi, con particolare riferimento alle peculiari qualità architettoniche e artistiche dell'immobile;



## Ministero della Cultura

### SEGRETARIATO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

- lett. b) *condizioni di fruizione pubblica del bene tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso*: le modalità di fruizione saranno quelle consentite dal mantenimento della destinazione d'uso originaria residenziale, oltre che ad attività culturali (didattica, mostre, convegni, sede di biblioteche e archivi...) e ad uffici, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'immobile;
- 2. Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'immobile non dovrà comunque essere destinato ad usi, anche a carattere temporaneo, suscettibili di arrecare pregiudizio alla sua conservazione o comunque non compatibili con il carattere storico e artistico del bene medesimo. A tale riguardo ogni variazione d'uso, anche qualora non comporti modifica della consistenza architettonica dell'immobile, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza, ai sensi dell'art.21, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- 3. Ai sensi dell'art. 21, commi 4 e 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'esecuzione di lavori, opere ed interventi di qualunque genere sull'immobile è sottoposta a preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza. Anche gli eventuali scavi dovranno essere comunicati alla Soprintendenza per le valutazioni di competenza.
- 4. Il bene, in quanto dichiarato d'interesse, è soggetto agli interventi di cui all'art. 29, commi 1, 2, 3, 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., ovvero di conservazione, prevenzione, manutenzione e restauro;
- 5. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. i proprietari possessori o detentori del bene sono tenuti a garantirne la conservazione.

La planimetria catastale fa parte integrante del presente provvedimento che sarà notificato, in via amministrativa, agli interessati ed al Comune dove il bene è ubicato.

La presente autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene a cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di cui al titolo primo del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.55-bis co. 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa e saranno trascritte nei registri immobiliari, su richiesta della competente Soprintendenza. Ai sensi dell'art.55-bis co. 2 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. il Soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, della predetta obbligazione, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti, ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, oppure entro 120 giorni dalla stessa data, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 e s.m.i., così come modificato dalla L. 205/2000 e s.m.i..

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE  
PER IL CAPO DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Segretario regionale avocante Dr. Paolo D'Angeli  
Il Funzionario delegato  
Dario Fabio Biondi



# Ministero della Cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA  
COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Planimetria Allegata 1/1**

## Identificazione del Bene

<b>Denominato</b>	Villa Tognacci
<b>provincia di</b>	Forlì-Cesena
<b>comune di</b>	San Mauro Pascoli
<b>sito in</b>	via Giulio Tognacci n. 3
<b>distinto in Catasto al N.C.T./N.C.E.U</b>	Foglio 12, particella 63

**Estratto di mappa catastale: foglio 12, particella 63.**

